

ALBERTO ALBERTO
Prova di... 6 FEB. 2013
di N. 257

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ONOR D'AGOBIO PER L'ARTE DEL LIBRO"
O IN MODO ABBREVIATO "ASSOCIAZIONE L'ARTE DEL LIBRO"**



Costituzione - Denominazione — Sede

Art. 1. E' costituita l'associazione denominata "ONOR D'AGOBIO PER L'ARTE DEL LIBRO" o in modo abbreviato "ASSOCIAZIONE L'ARTE DEL LIBRO", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale a Gubbio (PG), Via Machiavelli n. 23.

Non costituirà modifica dell'atto costitutivo e dello statuto procedere al cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune fissato per la sede dell'associazione.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000, dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

Finalità a attività

Art. 2. L'Associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo ed oggetto sociale le finalità di seguito elencate:

1. accogliere, proteggere, diffondere l'esperienza creativa e produttiva dell'**Arte del Libro**, sintesi di una tradizione secolare e dell'eccellenza del **fare italiano** nel campo dell'editoria, e che ha saputo negli anni ricreare e consolidare un sistema produttivo autonomo, affidato all'intelligenza delle mani e alla sapienza artigianale dei Maestri di bottega, dando vita ad un modello di Libro riconoscibile e proprio, con caratteristiche capaci di sopravvivere alla deperibilità del tempo;
2. stimolare, soprattutto nei giovani, la conoscenza, il recupero e l'utilizzo di tali esperienze, al fine di sollecitare e ricreare la ripresa di una tradizione che affonda nel tessuto storico e culturale della città di Gubbio, con la possibile individuazione di nuove figure di artigiani contemporanei. Tale finalità, ispirata a valori di etica, bellezza e passione condivisi, si inserisce nelle radici stesse del patrimonio dei segni, e prende ispirazione da testimonianze uniche al mondo, quali le Tavole Eugubine, l'arte del miniatore Oderisi da Gubbio, la grande biblioteca di codici di Federico da Montefeltro, principe del Rinascimento;
3. tutelare il patrimonio di conoscenze, abilità, tecniche di esecuzione dei Maestri della tradizione artigiana, legati alla realizzazione dell'Arte del Libro, nei suoi aspetti di filiera e dell'intero ciclo produttivo, così come tramandati, affidati alla sapienza e alle mani di cartai, fonditori di caratteri mobili, compositori a mano, tipografi e calcografi, incisori e miniatori, decoratori, calligrafi, illustratori, ebanisti, legatori, nonché a tutto quel mondo legato alla grafica e alla fotografia connesso all'Arte del Libro, rigenerando quella catena di esperienze manuali capaci, secondo il genio creativo del 'fare italiano', di creare bellezza;
4. promuovere, valorizzare, diffondere la conoscenza dell'Arte del Libro, legato a progetti di didattica e formazione scolastica ed extra-moenia, con iniziative di gemellaggio e scambio intersettoriale, di ambito nazionale e internazionale, con il duplice fine di diffondere l'apprendimento come strumento evolutivo fondamentale e di creare reti e alleanze tra il sistema scolastico e gli altri settori della società, per incentivare giovani e adulti a svolgere e condividere esperienze di crescita;
5. creare un centro di documentazione del sistema Monotype, composizione a caratteri mobili, ideato dall'americano Tolbert Lanston nel 1886, con macchine, attrezzature, arnesi e strumenti vari, utilizzati e visionabili a fini dimostrativi ed espositivi;
6. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
7. svolgere attività didattiche e informative attraverso la conduzione di studi e ricerche, l'effettuazione di operazioni editoriali con la pubblicazione di opere, elaborati e rassegne;
8. organizzare o partecipare a mostre, spettacoli, dibattiti, inchieste e qualsiasi manifestazione finalizzata alla diffusione della cultura;
9. collaborare con altre organizzazioni, associazioni, ditte, consorzi pubblici e privati, per una migliore valorizzazione delle attività;

10. stabilire contatti e sinergie con enti locali e nazionali, scuole, università, biblioteche promuovendo iniziative ritenute utili al conseguimento degli obiettivi statutari;
11. partecipare ad iniziative analoghe sia in Italia che all'estero, sempre nello spirito di reciproci scambi culturali e per un reciproco arricchimento;
12. promuovere visite culturali, corsi, convegni, seminari, mostre temporanee e/o permanenti, pubblicazioni anche confrontandosi con altre realtà territoriali;
13. istituire borse di studio;
14. diffondere la conoscenza dell'Arte del Libro attraverso mezzi di comunicazione contemporanei, anche online e interattivi;
15. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

Soci

Art. 3. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche: privati, imprese, istituzioni, Enti pubblici e privati, altre associazioni, organismi di vario genere e tutti coloro che, condividendone gli scopi e le finalità, e impegnandosi per la loro realizzazione, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti e nella misura fissati dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. I soci maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio.

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

Art. 4. L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione devono avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei garanti sono definitive ed inappellabili.

Diritti e doveri dei soci

Art. 5. Tutti I soci hanno uguali diritti e sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa e dell'eventuale contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente Statuto, dei regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;

- a versare la quota associativa;
- a versare l'eventuale contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Organi sociali

Art. 6. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Gli incarichi degli organi sociali sopra descritti sono gratuiti.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei revisori;
- Collegio dei garanti.



Art. 7. – Organo di revisione

L'assemblea può eleggere un Revisore unico o un Collegio dei revisori composto da tre membri - anche non soci - eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. Il Revisore unico o il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 8. - Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre membri - anche non soci - eletti dall'Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Assemblea dei soci

Art. 9. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione, almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 10. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per deleghe. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 12. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio/rendiconto consuntivo;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina del consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il Presidente;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 14. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea ad eccezione della prima nomina effettuata al momento dell'insediamento dopo l'Atto Costitutivo; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le adunanze sono indette con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 4.

Art. 18. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei

suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 20. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno, il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria i seguenti documenti: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 21. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di altre Associazioni, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, attraverso lo svolgimento di attività connesse e comunque finalizzate agli scopi associativi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 22. Il patrimonio sociale é costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 23. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Durata, scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 24. La durata dell'Associazione è illimitata. Il suo scioglimento viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 25. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.